

184137

Accordi di programma - Parte 1 - Anno 2018

**Autonomie locali in provincia di Trento****Comunità territoriale della Val di Fiemme****ACCORDO DI PROGRAMMA**

del 24 maggio 2018, n. 11

**Accordo di Programma per lo Sviluppo Locale e la Coesione Territoriale della Comunità Territoriale della Val di Fiemme**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO LOCALE E  
LA COESIONE TERRITORIALE DELLA  
COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**

**Scrittura privata n. 11 del 24.05.2018**

L'anno, il giorno e il mese che risultano dalle sottoscrizioni digitali, tra:

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (appresso per brevità anche **PAT** o **Provincia**), rappresentata dal Presidente Ugo Rossi;
- **COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**, (appresso per brevità anche **Comunità**) rappresentata dal Presidente Giovanni Zanon;
- Comuni di:
  - **CAPRIANA** rappresentato dal Sindaco Sandro Pedot;
  - **CARANO** rappresentato dal Sindaco Andrea Varesco;
  - **CASTELLO MOLINA DI FIEMME**, rappresentato dal Sindaco Marco Larger;
  - **CAVALESE** rappresentato dal Sindaco Silvano Welponer;
  - **DAIANO** rappresentato dal Sindaco Mattia Zorzi;
  - **PANCHIÀ** rappresentato dal Sindaco Giuseppe Zorzi;
  - **PREDAZZO** rappresentato dalla Sindaca Maria Bosin;
  - **TESERO** rappresentato dalla Sindaca Elena Ceschini;
  - **VALFLORIANA** rappresentato dal Sindaco Michele Tonini;
  - **VARENA** rappresentato dal Sindaco Paride Gianmoena;
  - **ZIANO DI FIEMME** rappresentato dal Sindaco Fabio Vanzetta;

appresso per brevità "**Comuni**"

Tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490 non è richiesta quando contraente con l'Amministrazione è un'altra Amministrazione pubblica.

**Visti :**

- l'art.9, comma 2 quinquies, della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3, istitutivo del fondo strategico territoriale;
- le deliberazioni della Giunta provinciale di Trento n.1234 del 22 luglio 2016, n. 2310 del 16 dicembre 2016, relative al fondo strategico territoriale di cui al predetto articolo 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale 16.06.2006, n.3;
- gli artt. 17 decies e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3 disciplinanti il processo partecipativo;
- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2153 di data 2.12.2016, istitutiva dell'Autorità per la partecipazione (appresso per brevità anche "Autorità");
- l'art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n.25, in materia di accordo di programma;
- la relazione conclusiva, sub prot. n. 9324, dd. 16.6.2017, dell'Autorità sul processo partecipativo attivato dalla Comunità in esecuzione della deliberazione Giunta provinciale n. 1234 del 22 luglio 2016;
- la deliberazione Giunta Provinciale n. 943 del 16 giugno 2017;
- il verbale dd. 05.07.2017, della Conferenza di cui al predetto art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;

**Considerato :**

- che con la deliberazione di Giunta Provinciale n.1234/2016, tra l'altro, sono state individuate ed impegnate per ciascuna Comunità, le risorse provinciali costituenti il Fondo Strategico Territoriale di cui all'art.9, comma 2 quinquies, della L.P. n.3/2006, fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione territoriale;
  - che in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta provinciale n.1234/2016, è
-

stato attivato e avviato un tavolo tecnico di percorso partenariale presso la Comunità territoriale della val di fiemme, aperto alle parti portatrici di interessi e di conoscenze rilevanti, nelle forme, concordate dalle parti, dello strumento partecipativo del “word caffè” tenutosi in data 11.11.2016;

- che alla luce delle risultanze dei lavori del predetto “word caffè”, la Comunità ha successivamente individuato i temi ritenuti dalla stessa più strategici per il proprio territorio con conseguente attivazione del processo partecipativo innanzi all’Autorità svoltosi in data 12.04.2017, attraverso lo strumento partecipativo dell’OST (Open Space Technology);

- che il Presidente della Comunità in data 27.06.2017 sub. prot. 4335 ha trasmesso al Tavolo tecnico (alias ai componenti del world caffè) il testo dello schema di accordo di programma (rectius: l’elenco degli interventi condivisi) con invito a formulare eventuali osservazioni entro il 14.07.2017 e che entro tale data non è pervenuta alcuna osservazione da parte del Tavolo tecnico;

- che in data 5.7.

- 2017, si è tenuta nella sede della Comunità la conferenza di cui all’art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n.25, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle parti per verificare la possibilità di concordare il presente accordo di programma.

### **TUTTO CIO’ PREMESSO**

Si conviene e si stipula, fra le Amministrazioni interessate, il seguente accordo di programma (appresso per brevità anche “**Accordo**”).

### **ART. 1 – PREMESSE -**

1. Le premesse (“Visti” e “Considerato”) costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Accordo.

---

## **ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA -**

1. L’Accordo ha come oggetto la realizzazione del programma di interventi di cui all’Allegato (A).
2. Al finanziamento del programma di interventi di cui al precedente comma si provvede con le risorse e modalità di cui al successivo art.4.

## **ART. 3 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti pubblici, le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per quanto di propria competenza, ad esperire e dare seguito con sollecitudine ed efficacia tutti gli atti e i provvedimenti necessari, opportuni e comunque occorrenti alla realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo.
2. La realizzazione di ogni singolo intervento spetta all’ente competente alla realizzazione dello stesso, come individuato nell’Allegato A.
3. Le Parti, considerata la natura programmatica del presente Accordo, si danno reciprocamente atto che :
  - a) la sottoscrizione dello stesso non equivale a riconoscimento e/o concessione, da parte degli enti sottoscrittori, delle condizioni, di fatto e di diritto, necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e previsti dalla legge;
  - b) nessuna responsabilità può essere avanzata all’ente responsabile dei singoli interventi individuato ai sensi del precedente secondo comma, qualora, nonostante il rispetto del principio di reciproca collaborazione di cui al primo comma del presente articolo, taluno degli interventi di cui all’art. 2 risultasse non realizzabile per impossibilità di fatto o di diritto, di conseguire permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e necessari per legge.
  - c) gli interventi oggetto del presente Accordo devono considerarsi ciascuno in modo

autonomo e indipendente, sicchè ogni impedimento all'attuazione di un singolo intervento non produce effetti rispetto agli altri.

d) gli interventi oggetto del presente Accordo di competenza a qualsiasi titolo della PAT, sono subordinati alla previsione degli stessi negli appositi strumenti di programmazione della medesima PAT. Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Accordo da parte della PAT non costituisce obbligo o impegno per quest'ultima all'introduzione dei predetti interventi negli strumenti di programmazione provinciale;

e) fatto salvo quanto previsto al comma primo del successivo art. 4, in merito all'impiego di fonti ulteriori di finanziamento, le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Accordo non comporta per la PAT l'assunzione di alcun obbligo o impegno a reperire ulteriori risorse qualora quelle già costituenti l'attuale dotazione del Fondo risultino insufficienti alla realizzazione degli interventi di cui allegato (A);

f) gli importi indicati in relazione ai singoli interventi di cui allegato (A) devono considerarsi meramente indicativi in quanto l'effettivo ammontare degli stessi risulterà dal provvedimento della Comunità di ammissione a finanziamento del singolo intervento.

4. Relativamente alla realizzazione dei tratti di pista ciclabile di competenza della Comunità individuati nell'Allegato (A), ove dovesse rendersi necessario od opportuno modificare l'ente individuato come beneficiario degli interventi, si dovrà procedere con atto convenzionale stipulato tra la Comunità e gli enti interessati e comunicato a tutti gli enti firmatari del presente Accordo.

#### **ART. 4 – FINANZIAMENTO E MODALITA' OPERATIVE -**

1. Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che al finanziamento degli interventi di cui all'allegato (A) del presente Accordo, oltre che le risorse del Fondo

---

strategico territoriale di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n.1234 del 22 luglio 2016, (appresso per brevità “Fondo”), possono concorrere anche risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fonti europee, nazionali, provinciali, ecc.). L’impiego delle risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori rispetto al Fondo deve avvenire, compatibilmente con le specifiche disposizioni previste dalle discipline di tali ulteriori fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

2. Compete alla Comunità, in relazione alle risorse disponibili, dar corso all’ammissione a finanziamento degli interventi individuati dal presente accordo. Ai fini dell’ammissione a finanziamento gli enti individuati come beneficiari degli interventi dovranno presentare alla Comunità il progetto preliminare redatto ai sensi dell’art.15 della L.P. n. 26/93 e ss.mm., la deliberazione, adottata dall’organo competente, di approvazione dello stesso e le dichiarazioni di coerenza dell’intervento nell’ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e territoriale.

3. Compete alla Comunità, in relazione alle risorse disponibili, dar corso alla concessione del finanziamento degli interventi individuati dal presente accordo. Ai fini della concessione del finanziamento gli enti individuati come beneficiari degli interventi dovranno presentare alla Comunità il progetto definitivo redatto ai sensi dell’art.16 della L.P. n. 26/93 e ss.mm., la deliberazione, adottata dall’organo competente, di approvazione dello stesso, copia conforme di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di legge o la dichiarazione che gli stessi sono stati acquisiti con esito positivo e senza modifiche al progetto da finanziare, dichiarazione dell’organo competente che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla-osta ovvero che non necessita alcun parere o autorizzazione o nulla-osta, e il relativo crono-programma.

4. Gli enti individuati come beneficiari degli interventi dovranno presentare alla Comunità le richieste di fabbisogno di cassa legate al maturare degli step di cui al

---

cronoprogramma del relativo intervento, assieme alla necessaria documentazione giustificativa, al fine della successiva erogazione delle risorse da parte di Cassa del Trentino s.p.a..

5. Il Comitato Esecutivo della Comunità, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci di Fiemme, può destinare le eventuali economie di spesa accertate al maggior finanziamento degli interventi di cui all'allegato (A).

#### **ART. 5 – ENTE CAPOFILA -**

1. Considerato l'oggetto e le finalità del presente Accordo, il ruolo di ente capofila con funzioni di coordinamento operativo e di impulso è riconosciuto alla Comunità.

2. All'Ente capofila, fatte salve le competenze e le responsabilità dei singoli enti di cui al precedente articolo 3, competono tutte le azioni necessarie ed opportune all'attuazione del presente Accordo.

#### **Art. 6 – APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFICACIA E DURATA -**

1. Il presente Accordo di programma, sottoscritto, con firma digitale dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Comunità e dai Comuni, produrrà i propri effetti, ai sensi dell'art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L., modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n.25, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione provvede con proprio atto il Presidente della Comunità.

3. Il presente Accordo produce effetti fino alla realizzazione del programma di interventi oggetto dello stesso.

4. Eventuali modifiche al presente Accordo possono risultare solo per iscritto e con sottoscrizione di tutte le Parti. Alle eventuali modifiche si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

---

Sottoscrizioni (firma digitale di tutte le amministrazioni).

Il Presidente della Comunità territoriale della val di fiemme	Giovanni Zanon
La Provincia Autonoma di Trento – Il Presidente	Ugo Rossi
Il Sindaco del Comune di Capriana	Sandro Pedot
Il Sindaco del Comune di Carano	Andrea Varesco
Il Sindaco del Comune di Castello Molina di Fiemme	Marco Larger
Il Sindaco del Comune di Cavalese	Silvano Welponer
Il Sindaco del Comune di Daiano	Mattia Zorzi
Il Sindaco del Comune di Panchià	Giuseppe Zorzi
Il Sindaco del Comune di Predazzo	Maria Bosin
Il Sindaco del Comune di Tesero	Elena Ceschini
Il Sindaco del Comune di Valfloriana	Michele Tonini
Il Sindaco del Comune di Varena	Paride Gianmoena
Il Sindaco del Comune di Ziano di Fiemme	Fabio Vanzetta

#### ALLEGATO A

### ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO LOCALE E LA COESIONE TERRITORIALE

#### - ELENCO INTERVENTI -

ENTE REALIZZATORE dell'opera	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	RISORSE FONDO STRATEGICO QUOTA B	FONDO STRATEGICO QUOTA A	QUOTA COMUNE
COMUNE DI DAIANO	Lavori di realizzazione di una centralina idroelettrica sull'acquedotto Val del Rù - Daiano	€ 410.000,00	€ 211.659,32	€ 188.340,68	€ 10.000
COMUNE DI PANCHIÀ	Lavori di realizzazione di una centralina idroelettrica comunale sul Rio Cavelonte -Panchià – Lavori di realizzazione di una centralina idroelettrica comunale sul Rio Cavelonte -Panchià – I° STRALCIO FINANZIAMENTO	€ 1.000.000,00	€ 644.664,01	€ 355.335,99	



COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	Ristrutturazione Villa Flora a Ziano di Fiemme	€ 628.654,97	€ 312.904,00	€ 87.096,00	€ 228.654,97
COMUNE DI TESERO	Ristrutturazione Casa Iellici a Tesero – I° STRALCIO FINANZIAMENTO	€ 400.000,00	€ 400.000,00		
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	Realizzazione pista ciclabile tratto Predazzo - Ziano di Fiemme	€ 498.060,42	€ 490.000,00		€ 8.060,42
COMUNITÀ TERRITORIALE	Realizzazione pista ciclabile tratto: -Tesero - Ziano di Fiemme - Cavalese - Piera di Tesero I° STRALCIO FINANZIAMENTO	€ 1.254.763,51	€ 1.254.763,51		
<b>TOTALI</b>		<b>€ 4.191.478,90</b>	<b>3.313.990,84</b>	<b>€ 630.772,67</b>	<b>€ 246.715,39</b>
<b>RISORSE DEL FONDO STRATEGICO ASSEGNATE QUOTA A e B</b>		<b>€ 3.944.763,51</b>			
<b>ALTRE RISORSE</b>		<b>€ 246.715,39</b>			
<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>		<b>€ 4.191.478,90</b>			

ENTE REALIZZATORE dell'opera	INTERVENTI IN AREA DI INSERIBILITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	RISORSE MANCANTI
COMUNITÀ TERRITORIALE	Realizzazione pista ciclabile tratti Tesero - Ziano di Fiemme e Cavalese - Piera di Tesero COMPLETAMENTO	€ 2.082.236,49	€ 2.082.236,49
COMUNE DI PANCHIÀ	Lavori di realizzazione di una centralina idroelettrica comunale sul Rio Cavelonte -Panchià – COMPLETAMENTO	€ 3.623.000,00	€ 3.623.000,00
COMUNE DI TESERO	Ristrutturazione Casa Iellici a Tesero – COMPLETAMENTO	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 8.005.236,49</b>	<b>€ 8.005.236,49</b>